



**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

## **CAMERA DEI DEPUTATI**

### **Commissione Giustizia**

**24 aprile 2024**

#### **Audizione su A.G. n. 137**

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata**

o o o

Onorevoli Deputate e Deputati,  
nel ringraziare per l'opportunità concessami di interloquire sullo schema di decreto integrativo e correttivo del D.lg.vo 149/2022, proposto dal Governo con l'atto n. 37, premetto che sono ampiamente condivise le osservazioni e considerazioni già formulate dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Organismo Congressuale Forense, dall'Avv. Andrea Pasqualin quale



**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

Presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, e dalle associazioni forensi audite, soprattutto laddove è stato evidenziata la necessità che l'intervento riformatore del processo civile non ne snaturi i principi informatori, con particolare riguardo al rispetto del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa in ogni fase processuale.

In coerenza con il principio di sinteticità, il presente contributo viene limitato all'esame (con la formulazione delle relative proposte emendative e/o integrative dello schema di decreto correttivo <sup>1</sup>) delle disposizioni che non hanno costituito oggetto dei contributi già forniti dalle suddette rappresentanze dell'Avvocatura.

o o o

## **Articolo 2 – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie**

### **▪ Art. 38**

La norma prevede il riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni in relazione solo ad alcune delle azioni di stato.

---

<sup>1</sup> Per comodità di lettura si fa riferimento alle norme del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali sulle quali interviene la proposta di decreto correttivo.



**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

Dovrebbe prevedersi la medesima competenza per tutte le azioni di stato (quindi anche per quelle di cui agli artt., 239, 244, 248 e 249 cod. civ.)

### **Articolo 3 – Modifiche al codice di procedura civile**

- **Art. 473 bis.4 (Ascolto del minore) e 5 (Modalità dell'ascolto)**

Dovrebbe prevedersi che, in caso di nomina del curatore speciale, l'ascolto del minore avvenga alla sua presenza, a meno che non sussistano gravi motivi contrari.

- **Art. 473 bis.8 lettera d) (Curatore speciale del minore)**

Attualmente, le uniche possibilità per il minore di richiedere la nomina di un curatore speciale sono:

- a) che ne faccia richiesta ai servizi sociali e che questi ultimi ne informino il Pubblico Ministero affinché' proponga la relativa istanza;
- b) che ne faccia richiesta al giudice in sede di ascolto.

Dovrebbe essere prevista una modalità che consenta al minore di esercitare il diritto riconosciutogli dalla legge delega tenendosi in debita considerazione che trattasi di soggetto privo di autonomia e capacità giuridica e che non può rivolgersi ad un avvocato (visto anche il divieto previsto dall'art. 56, commi 1 e 2 del codice deontologico forense).



**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

▪ **Art. 473 bis.12, comma 2 (Forma della domanda)**

Dovrebbe essere precisato che:

- a) i procedimenti da indicare devono essere quelli pendenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse;
- b) i provvedimenti, anche provvisori, da allegare devono essere quelli adottati in altri procedimenti anche se non più pendenti.

▪ **Art. 473 bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)**

La proposta di correttivo, introduce un comma finale che prevede la possibilità per il giudice di abbreviare fino alla metà i termini previsti dai commi precedenti (e dall'art. 473 bis.17 relativo alle ulteriori difese) “*se sussistono ragioni di urgenza*”.

Andrebbe previsto l'obbligo di espressa motivazione del provvedimento con cui il giudice dispone l'abbreviazione dei termini.

▪ **Art. 473 bis.22 (Provvedimenti del giudice)**

Andrebbe prevista, anche per i procedimenti di cui al comma 4 dell'art. 473 bis.22 la modalità decisoria di cui all'art. 473 bis.28, attualmente prevista soltanto per le cause nelle quali sia stata svolta istruttoria; ciò per consentire il più efficace e completo esercizio del diritto di difesa e del rispetto del



**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

principio del contraddittorio (come, peraltro, parrebbe essere previsto dall'art. 1, comma 23, lettera z della legge delega).

▪ **Art. 473 bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti)**

Nella considerazione che la legge delega nulla ha disposto circa l'entità del termine per la proposizione del reclamo, andrebbe previsto che lo stesso possa essere proposto entro 20 giorni dal deposito della decisione (ciò anche in coerenza con l'analogo termine previsto nel comma 23 lettera v della legge delega).

Si evidenzia, inoltre, l'anomalia della omessa disciplina di termini e modalità di costituzione da parte della parte reclamata.

▪ **Art. 473 bis.25 (Consulenza tecnica d'ufficio)**

Dovrebbe essere prevista in maniera espressa la possibilità per il curatore speciale di partecipare alle operazioni peritali, compresa la fase in cui il consulente tecnico d'ufficio interloquisce con il minore.

▪ **Art. 473 bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)**

Dovrebbe prevedersi che, nell'ipotesi in cui il giudice disponga l'intervento dei servizi socio-sanitari, questi ultimi debbano attivarsi (fissare



**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

appuntamenti e quant'altro) a prescindere dall'iniziativa delle parti e comunicare i tempi di espletamento degli incarichi ricevuti.

▪ **Art. 473 bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)**

Dovrebbero essere disciplinati i termini e le modalità per la riassunzione del procedimento ai fini della decisione della domanda di divorzio.

▪ **Art. 473 bis.51 (Procedimento su domanda congiunta)**

Si evidenzia che il criterio di competenza territoriale previsto dal comma 23 lettera d della legge delega (attuato correttamente nel decreto legislativo 149 nell'art. 473 bis.47) non pare consentire la differente disciplina dell'ipotesi di procedimento congiunto attualmente prevista dall'art. 473 bis.51 comma 1.

▪ **Art. 473 bis.52/58 (Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno)**

L'art. 82, comma 3, c.p.c. prevede l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica in tutti i procedimenti innanzi al Tribunale (ed alla Corte di appello) ed il combinato disposto degli artt. 473 bis.12, comma 1, lettera c) e 473 bis.16 richiedono (espressamente e/o per rimando agli artt. 163 e 167 c.p.c.) l'indicazione del procuratore della parte e della procura rilasciata in suo favore.



**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

Poiché in vari tribunali va affermandosi la prassi di ritenere ammissibile che le parti dei procedimenti di interdizione, inabilitazione o nomina di amministrazione di sostegno possano stare in giudizio senza il ministero o l'assistenza di un difensore, si rende necessario che sia espressamente prevista l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica nei procedimenti in questione, salvi i soli casi in cui gli stessi siano proposti dal Pubblico Ministero o dai Servizi sociali.

▪ **Art. 473 bis.65 (Vendita di beni)**

Si evidenzia che la norma introduce una disciplina della fattispecie in contrasto con il principio di cui al comma 13 lettera b della legge delega.

Dovrebbe, pertanto, prevedersi che possa essere designato - oltre alle figure professionali già individuate dalla norma stessa - uno dei professionisti iscritto all'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

**Articolo 4 – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile**

▪ **Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici)**

La proposta di decreto correttivo, abrogando il comma 3, elimina le categorie all'interno dell'albo unico, devolvendo ad un D.M. l'individuazione delle categorie stesse.



**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

Tale previsione sembra incompatibile con il principio di cui al comma 34 lettere a e b della legge delega che fa riferimento alle sette categorie previste dal comma di cui il correttivo propone l'abrogazione.

### **Articolo 6 – Modifiche a leggi speciali**

▪ **D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115**

[1] La proposta di decreto correttivo introduce l'art. 8 bis (*Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero*) prevedendo, al comma 2 che “*il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato*” (disposizione già prevista dall'art. 133).

Si suggerisce che tanto il comma 2 dell'art. 8 bis quanto l'art. 133 siano riformulati nei seguenti termini:

*“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato salvo che il difensore della parte ammessa non depositi nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso, dichiarazione di rinuncia alla liquidazione del compenso; in tal caso il credito nei confronti della parte soccombente si*





**Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Il Presidente**

*intende ceduto dallo Stato in favore del difensore medesimo con diritto ad agire in via esecutiva quale antistatario previa notifica alla parte soccombente di copia autentica della dichiarazione di rinuncia alla liquidazione del compenso.”*

[2] Si suggerisce di prevedere che il minore sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato automaticamente, prevedendosi una norma analoga a quella vigente per i procedimenti che riguardano i minori non accompagnati (art. 76, comma quater).

In ipotesi, andrebbe chiarito che i redditi dei conviventi con il minore non sono rilevanti (come previsto per i minori offesi dai reati indicati nell'art. 76 comma 4 ter), essendo presunto il conflitto di interessi con i genitori e con gli affidatari; e non sussistendo obblighi di mantenimento a carico di conviventi diversi dai genitori.

Avv. Sergio Paparo